

**GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 26 LUGLIO 2000**

**LEGGE 19 LUGLIO 2000 N.203 EROGABILITA' A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEI FARMACI DI CLASSE C) A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA DIRETTA**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge:

Art.1.

1. I Medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993, n.537, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilita' terapeutica per il paziente.

Art.2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo Speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 2000

Ciampi

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

NOTE:

Nota all'art.1:

- Il testo del comma 10 dell'art.8 della legge 24 dicembre 1993, n.537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art.7 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n.266,procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo,collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

A) Farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

B) Farmaci,diversi da quelli di cui alla lettera A), di rilevanteinteresse terapeutico;

C) Altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettereA) e B);